SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1607-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1979
(V. *Stampato n.* **2696**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 marzo 1979

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione

---

Comunicato alla Presidenza il 27 marzo 1979

*** Autorizzata, il 27 marzo 1979, a riferire oralmente all'Assemblea.**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

26 marzo 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	**DISEGNO DI LEGGE** TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo unico.	*Articolo unico.*
È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, con le seguenti modificazioni:	*Identico*:
All'articolo 1, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:	*Identico*:
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può avvenire prima del 1° gennaio 1980.	*Identico.*
La data di esecuzione è fissata con decreto del pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:	*Identico.*
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;	
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;	
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.	
All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	*All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma*:
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso.	*Identico.*
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso diverso da	**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quello di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e di quelli divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978, per provvedimenti di rilascio esperiti in base alla legislazione locatizia esistente prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, non può avvenire prima del 31 dicembre 1979.

Nella fissazione della data di esecuzione deve tenersi conto della data del provvedimento stesso.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis*.

L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, numero 392, è modificato come segue:

dopo le parole: « negli articoli 67, 70 e » aggiungere: « , ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo »;

dopo il primo periodo aggiungere: « Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio »;

alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: « nonchè quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma ».

All'articolo 2, secondo comma, le parole: 1° gennaio 1976, *sono sostituite dalle seguenti*: 1° luglio 1975 *e le parole da*: Tuttavia, *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti*: Tuttavia per i provvedimenti previsti al numero 1) del primo comma, se la morosità è sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Identico:

Identico:

identico;

dopo il primo periodo aggiungere: « Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio »;

identico.

All'articolo 2, nel primo comma, alinea introduttivo, la parola: « articolo » *è sostituita dalle seguenti*: « articolo 1 »; *nel secondo comma, le parole*: « 1° gennaio 1976 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 1° luglio 1975 », *e le parole da*: « Tuttavia », *sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti*: « Tuttavia per i provvedimenti previsti al numero 1) del primo comma, se la morosità è sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 4 ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:	*Identico*:
Art. 2-*bis*	
Nei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti nonchè nei comuni con essi confinanti, l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n. 1) dell'articolo 2, emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito complessivo netto, riferito alla somma dei redditi imputati agli stessi e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare, sia inferiore, per l'anno 1977, a lire otto milioni è sospesa fino al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile.	*Identico.*
Per i rapporti dichiarati risolti per effetto dei provvedimenti indicati nel primo comma, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile, il contratto deve intendersi ripristinato ove il conduttore provveda a sanare interamente la morosità nel termine indicato al comma precedente. Il nuovo rapporto è regolato dagli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il canone è definito ai sensi dell'articolo 4.	**Soppresso.**
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:	*Identico*:
Art. 3. — La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, numero 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli dello stesso.	*Identico.*
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.	
Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, numero 392.	*Identico.*
Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:	*Identico*:
Art. 3-*bis*.	
Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti che sono fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore è comunicato alla competente Commissione assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.	*Identico.*
La Commissione assegnazione alloggi modifica d'ufficio le graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica dopo aver attribuito ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente, il pun-	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
teggio stabilito dal n. 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.	
Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali provvedimenti, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, possono avanzare domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al competente comune, anche se è scaduto il termine di cui all'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.	*Identico.*
Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma divenuti esecutivi prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.	*Identico.*
La disposizione del precedente comma si applica sino al 31 marzo 1981.	*Identico.*
Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:	*Identico:*
Art. 4-*bis*.	
Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e relativamente alle unità immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata all'80 per cento.

L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia, concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonchè, per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità. Non si applica altresì alle unità immobiliari situate nei comuni ed alle condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 4-*ter*.

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti prefetture e sentito il sindaco, al pagamento di una somma non superiore a lire 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosità, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel numero 1) dell'articolo 2 ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti.

La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prefetto competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste nel comma precedente, nonchè il pagamento, anche contestuale, della somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il contributo concesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti prefetture e sentito il sindaco, al pagamento di una somma non superiore a lire 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosità, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel numero 1) dell'articolo 2 ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Art. 4-*quater*.	
Gli enti pubblici previdenziali, con esclusione della Cassa nazionale del notariato, e le società ed enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, devono mensilmente rendere pubblico, mediante l'affissione di apposito avviso presso il comune e la pretura nel cui mandamento è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che si siano rese o che si rendano disponibili.	*Identico.*
Le unità immobiliari indicate nel comma precedente non possono essere locate se la loro disponibilità non è stata resa pubblica con le modalità indicate nel primo comma.	*Identico.*
Nella locazione delle stesse unità immobiliari gli enti e le società indicate nel primo comma devono dare priorità a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2.	*Identico.*
Art. 4-*quinquies*.	
All'onere di cui all'articolo 4-*ter*, valutato in lire 2.000 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo n. 1291 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.	*Identico.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può avvenire prima del 1° gennaio 1980.

La data di esecuzione è fissata con decreto del pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e di quelli divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978, per provvedimenti di rilascio esperiti in base alla legislazione locatizia esistente prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, non può avvenire prima del 31 dicembre 1979.

Nella fissazione della data di esecuzione deve tenersi conto della data del provvedimento stesso.

Art. 1-*bis*

L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è modificato come segue:

dopo le parole: « negli articoli 67, 70 e » aggiungere: « , ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo »;

dopo il primo periodo aggiungere: « Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 1-*bis*.

Identico:

identico;

dopo il primo periodo aggiungere: « Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio »;

alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: « nonchè quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma ».

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposi dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonchè per quelli divenuti esecutivi anteriormente al 1° luglio 1975, continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395. Tuttavia per i provvedimenti previsti al numero 1) del primo comma, se la morosità è sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 4.

Art. 2-*bis*

Nei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti nonchè nei comuni con essi confinanti, l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n. 1) dell'articolo 2, emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito complessivo netto, riferito alla somma dei redditi imputati agli stessi e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare, sia inferiore, per l'anno 1977, a lire otto milioni è sospesa fino al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio »;

identico.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo 1 non si applica:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

Identico.

Art. 2-*bis*.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

della legge di conversione del presente decreto, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile.

Per i rapporti dichiarati risolti per effetto dei provvedimenti indicati nel primo comma, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile, il contratto deve intendersi ripristinato ove il conduttore provveda a sanare interamente la morosità nel termine indicato al comma precedente. Il nuovo rapporto è regolato dagli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il canone è definito ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli dello stesso.

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 3-*bis*.

Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti che sono fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore è comunicato alla competente Commissione assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La Commissione assegnazione alloggi modifica d'ufficio le graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

Art. 3-*bis*.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

dopo aver attribuito ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente, il punteggio stabilito dal n. 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali provvedimenti, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, possono avanzare domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al competente comune, anche se è scaduto il termine di cui all'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

La disposizione del precedente comma si applica sino al 31 marzo 1981.

Art. 4.

Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere l'intero canone determinato ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè gli oneri accessori ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge.

Art. 4-*bis*

Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e relativamente alle unità immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata all'80 per cento.

L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonchè, per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi dalla data di ri-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 4-*bis*.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

lascio del certificato di abitabilità. Non si applica altresì alle unità immobiliari situate nei comuni ed alle condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 4-*ter*

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti prefetture e sentito il sindaco, al pagamento di una somma non superiore a lire 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosità, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel numero 1) dell'articolo 2 ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti.

La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prefetto competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste nel comma precedente, nonchè il pagamento, anche contestuale, della somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il contributo concesso.

Art. 4-*quater*

Gli enti pubblici previdenziali, con esclusione della Cassa nazionale del notariato, e le società ed enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, devono mensilmente rendere pubblico, mediante l'affissione di apposito avviso presso il comune e la pretura nel cui mandamento è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che si siano rese o che si rendano disponibili.

Le unità immobiliari indicate nel comma precedente non possono essere locate se la loro disponibilità non è stata resa pubblica con le modalità indicate nel primo comma.

Nella locazione delle stesse unità immobiliari gli enti e le società indicate nel primo comma devono dare priorità a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 4-*ter*.

Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti prefetture e sentito il sindaco, al pagamento di una somma non superiore a lire 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosità, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel numero 1) dell'articolo 2 ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti.

Identico.

Art. 4-*quater*.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4-*quinquies*

All'onere di cui all'articolo 4-*ter*, valutato in lire 2.000 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo n. 1291 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 4-*quinquies*.

Identico.

Art. 5.

Identico.